



**IL TRIBUNALE DI CATANIA**  
SEZIONE FALLIMENTARE

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Signori Magistrati:

DOTT. ADRIANA PUGLISI	PRESIDENTE
DOTT. LAURA RENDA	GIUDICE
DOTT. GIUSEPPE FICHERA	GIUDICE REL.

ha emesso il seguente

**DECRETO**

Visto il ricorso contenente domanda di concordato preventivo con riserva, depositato in data 12 novembre 2012 da Aligrup s.p.a. in liquidazione (di seguito ALIGRUP), con sede in San Giovanni La Punta, via Alessandro Manzoni s.n.;

vista la proposta di concordato e il piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, nonché i documenti allegati depositati dalla ricorrente il 7 febbraio 2013;

viste le istanze di fallimento avanzate da Poiatti s.p.a., Cioli Egidio s.r.l., Nostromo s.p.a. e Mach2 Libri s.p.a.;

sentite le parti all'udienza in camera di consiglio del 11 marzo 2013 ed udita la relazione del Giudice Relatore;

vista la deliberazione assunta dal liquidatore della società ricorrente ex art. 152, comma II, lett. b), l.fall.;

vista la relazione ex art. 161, comma 3, l.fall. redatta da professionista indipendente iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Catania, in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), l.fall., che attesta la veridicità dei dati aziendali esposti dalla società e la fattibilità del piano;

ritenuto che, all'esito delle disposte integrazioni alla proposta, al piano e alla relazione del professionista designato dal debitore, ricorrono i presupposti per

dichiarare aperta la procedura di concordato preventivo dell'ALIGRUP ed improcedibili le istanze di fallimento pendenti, nonché per adottare i consequenziali provvedimenti di cui in dispositivo;

che non possono costituire ostacolo all'invocata ammissione alla procedura, i plurimi pagamenti di crediti sorti in data precedente al deposito della proposta di concordato, effettuati in data successiva al deposito della stessa, nonostante si tratti di atti non autorizzati dal Tribunale – ai sensi dell'art. 182-*quinquies*, comma 4, l.fall. –, avendo l'istante espressamente rinunciato all'apposita istanza, pure in precedenza depositata in data 22 novembre 2012;

che neppure varrebbe a giustificare i siffatti pagamenti il provvedimento di autorizzazione reso dall'intestato Tribunale il 12 ottobre 2012, pure invocato dalla proponente, solo considerato che si è in presenza di atti pacificamente posti in essere ben dopo la conclusione (per espressa rinuncia da parte della ALIGRUP, intervenuta prima di ogni decisione del tribunale) della procedura

in precedenza avviata, con ricorso formulato ex art. 182-*bis*, comma 6, l.fall., in seno alla quale è stato adottato il ridetto provvedimento autorizzatorio e, peraltro, relativamente a crediti in grande misura (si pensi ai ratei stipendiali versati ai lavoratori) giammai presi in esame dal Collegio nel ridetto decreto;

che, in realtà, la descritta condotta mantenuta da ALIGRUP successivamente al deposito della domanda di concordato, pure in plateale violazione della *par condicio creditorum*, sembra esulare, per le concrete modalità di esecuzione e per la qualità soggettiva dei beneficiari – *prima facie* e salvi gli accertamenti in corso da parte del Pubblico Ministero –, da profili di manifesta frode nei confronti degli altri creditori concorsuali (rilevante ex art. 173, comma 4, l.fall.);

che, ancora, ritiene il Collegio che la cennata radicale assenza di una autorizzazione giudiziale, pure imposta dal richiamato art. 182-*quinquies*, comma 4, l.fall., non sia equiparabile, quanto agli effetti negativi sulla sorte della procedura concordataria, a quella prevista per gli atti di straordinaria

amministrazione, ex art. 167, comma 2, l.fall. (ove essa viene a determinare *tout court* la revoca dell'ammissione al concordato, sempre ai sensi del richiamato art. 173, comma 4, l.fall.), restando peraltro ancora controverso in giurisprudenza se il pagamento di crediti anteriori al concordato costituisca atto di straordinaria amministrazione (come mostra di ritenere, sia pure a determinate condizioni, Cass. 12.1.2007, n. 578), ovvero possa essere senz'altro ricondotto nell'ambito dell'ordinaria amministrazione (così Cass. 29.11.2005, n. 26036);

che, del resto, il prescritto provvedimento del tribunale ex art. 182-*quinquies* l.fall., nelle intenzioni del legislatore della novella del 2012 (per effetto del combinato disposto dei novellati artt. 67, comma 3, lett. c), e 217-*bis* l.fall.), sembra teso, nell'ambito del concordato preventivo, esclusivamente ad assicurare, da un lato, che i pagamenti autorizzati siano esentati – in caso di successivo fallimento – da una revocatoria fallimentare e, dall'altro, che i soggetti coinvolti restino esonerati da responsabilità per il reato di bancarotta preferenziale, senza quindi mostrare sicure refluenze sui presupposti di ammissibilità della medesima procedura concorsuale;

che la società debitrice va invitata a: a) depositare presso la cancelleria del Tribunale entro il termine di cui in dispositivo la somma ivi indicata, presumibilmente necessaria per fare fronte al 50% delle spese dell'intera procedura, all'uopo costituendo libretto bancario di deposito intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice delegato; b) depositare in Cancelleria entro il termine di cui in dispositivo le scritture contabili, onde consentire l'annotazione di cui all'art. 170 l.fall.; c) tenere a disposizione del commissario giudiziale le dette scritture contabili, alla luce del dettato dell'art. 170, comma 2, l.fall.;

visti gli artt. 160, 161, 162 e 163 l.fall.

**P.Q.M.**

Dichiara aperta la procedura di concordato preventivo nei confronti della

ALIGRUP s.p.a., in liquidazione, con sede in San Giovanni La Punta, via  
Alessandro Manzoni s.n.

Delega alla procedura il dott. Giuseppe Fichera.

Nomina Commissario Giudiziale il prof. Vincenzo Di Cataldo, con studio in  
Catania, viale XX settembre 43.

Dispone che i creditori siano convocati per l'adunanza del giorno 14 maggio  
2013, alle ore 12.00, e che il presente decreto sia comunicato, a cura del  
Commissario giudiziale, a tutti i creditori entro il 15 aprile 2013.

Stabilisce che entro giorni quindici, a decorrere dal deposito del presente  
provvedimento, la società ricorrente depositi in cancelleria la somma di €  
1.500.000,00, necessaria per le spese della procedura, all'uopo costituendo  
libretto bancario di deposito intestato alla procedura e vincolato all'ordine del  
Giudice Delegato, con espreso avvertimento che, decorso invano tale  
termine, l'ammissione alla procedura sarà revocata.


Invita la ricorrente a depositare presso la cancelleria nel termine di giorni otto,  
a decorrere dal deposito del presente provvedimento, le proprie scritture  
contabili.

Dichiara improcedibili le istanze di fallimento presentate nei confronti della  
ALIGRUP s.p.a., in liquidazione.

Dispone la pubblicazione del presente decreto, a cura della proponente, per  
estratto e in caratteri doppi rispetto al normale, sui quotidiani "Il Sole 24ore" e  
"La Sicilia".

Manda al Cancelliere per le comunicazioni e notificazioni ex art.166 l.fail.

Catania, lì 18 marzo 2013



**IL PRESIDENTE**

Dott. Adriana Puglisi